

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 209 DEL 23.12.2019

OGGETTO: Fornitura di carta A4 per stampanti – Anno 2020 - Affidamento SMARTCIG Z072A93314

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 121/376 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018, con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l'integrità e Performance triennio 2017-2019 ;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i;

Richiamata la Determina n. 191 del 07.12.2018, con la quale è stata affidata alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C., per l'anno 2019, la fornitura di carta A4 SMARTCIG ZB72621812, al prezzo unitario (a risma) di € 2,45 + IVA;

Vista la necessità di avviare la procedura per l'affidamento di una nuova fornitura, per il biennio dal 01.01.2020 al 31.12.2021;

Considerato che l'Ufficio Provveditorato, con mail del 07.10.2019 (acquisite agli atti), ha attivato un'indagine di mercato tra le seguenti Società - individuate sul MEPA nell'ambito del bando "*Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro*" (come da file excel estrapolato in data 07.10.2019 ed acquisito agli atti del) - alle quali è stato chiesto di inviare, entro e non oltre il 20.10.2019, un preventivo di spesa e di specificare la eventuale disponibilità a mantenere invariati, per tutto l'arco del biennio sopra citato, i prezzi offerti:

VIRTUAL LOGIC SRL, P.IVA 03878640238, con sede a Verona in Via Ermolao Barbato n. 14, mail info@virtual-logic.it;

ADPARTENERS SRL, P.IVA 003340710270, con sede a Chioggia in Via Altea n. 12/A, mail info@adpartners.it

CENTRO UFFICI SRL, P.IVA 03095020362, con sede a Casalgrande (RE) in Via Canale 286, mail enti@centrouffici.net;

XOFFICEGROUP SRL, P.IVA 14373241000, con sede a Roma in Via Bruno Buozzi 109, mail info@xofficegroupsrl.it

FULLOFFICE SRL, P.IVA 02602541209, con sede a Bologna in Via P.F.M. Grimaldi n. 6, mail marcello@fullofficesrl.it

Preso atto che, delle Società interpellate, ha risposto soltanto la Soc. FULLOFFICE SRL, la quale, con mail del 30.10.2019 (Prot. 17014 del 31.10.2019) ha indicato la quotazione di € 2,69 + IVA a risma, precisando tuttavia che tale offerta è valida solo fino al 30.06.2020, mentre la Soc. VIRTUAL LOGIC SRL ha risposto per le vie brevi di poter soddisfare solo ordini periodici a prezzi di volta in volta variabili e la Soc. CENTRO UFFICI SRL, con mail del 30.10.2019, ha comunicato di poter soddisfare solo forniture per bancali in quantità minime di n. 240 risme o multipli, precisando poi che la carta viene spedita direttamente dall'importatore e che al momento essa non è in grado di stabilire una quotazione;

Ritenuto, ad ogni modo, opportuno, ampliare la suddetta indagine di mercato in modo da coinvolgere anche Società aventi sede a Viterbo, e rivolta quindi alle seguenti Imprese, in data 29.10.2019, la medesima richiesta di preventivo, chiedendo alle stesse di fornire riscontro entro e non oltre il 10.11.2019:

CENTRO UFFICIO SRL, con sede in Via Falcone e Borsellino;

MAX UFFICIO MAZZOTTI, con sede in Via Monte Zebio n. 1;

PAPER & PARTY SRL, con sede a Monterosi Via Strada Nuova n. 18;

CONTO GRAPH SRL, con sede in Strada Poggino n. 67

Preso atto che all'esito di tale seconda indagine di mercato:

- la Soc. CENTRO UFFICIO SRL, con mail del 11.11.2019 (Prot. 17524 del 12.11.2019), ha inviato un preventivo dell'importo unitario di € 2,49 + IVA;
- la Soc. CONTO GRAPH SRL, con mail del 30.10.2019 (Prot. 16963), ha inviato una quotazione di € 2,95 + IVA a risma, assicurando la conformità della fornitura ai CAM e specificando che tale prezzo potrà essere mantenuto invariato solo per l'anno 2020 in quanto per l'anno 2021 dovrà essere soggetto a nuova negoziazione;
- la Soc. MAX UFFICIO MAZZOTTI, con PEC del 05.11.2019 (Prot. 17153), ha risposto di poter soddisfare ordini di fornitura soltanto per 4 mesi (ossia dal 01.01.2020 al 30.04.2020) e per un costo unitario di € 3,43 + IVA;

Rilevato, all'esito della seconda indagine, che le uniche Società ad aver offerto un prezzo valido per tutto l'anno 2020 sono state CONTO GRAPH SRL e CENTRO UFFICIO SRL;

Rilevato, tuttavia che il prezzo unitario offerto da CONTO GRAPH SRL è pari ad € 2,95 + IVA, a fronte del prezzo unitario di € 2,45 + IVA applicato dalla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. nell'ambito del contratto in essere SMARTCIG ZB72621812;

Preso atto, inoltre, che il prezzo unitario offerto da CENTRO UFFICIO SRL è stato inviato alla Camera oltre il termine perentorio del 10.11.2019 ed è comunque superiore a quello del contratto in essere sopra citato;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 – *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* – le quali, all'art. 3.6, stabilisce che *"La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*

Considerato che la presente procedura, seppur finalizzata alla stipula di un contratto di appalto di fornitura inferiore ad € 40.000,00, si caratterizza per essere di carattere concorrenziale, in quanto sono state interpellate ben n. 9 (nove) Imprese, ossia un numero di operatori addirittura maggiore di quello richiesto dall'art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 (pari a n. 5 operatori) nelle indagini di mercato finalizzate all'affidamento di contratti di fornitura di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

Ritenuto, pertanto, che la presente procedura rientri pienamente nell'ambito della fattispecie descritta dalla sopra citate Linee Guida;

Richiamata, inoltre, a tal riguardo, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7539 del 05.11.2019, la quale afferma quanto segue: *"Se è vero che l'art. 36, comma 7, d.lgs. n. 50 cit. rimette alle Linee guida*

ANAC di indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti – e che le Linee guida n. 4 nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 prevedevano (al punto 3.6) che “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” – non può tuttavia dubitarsi che tale prescrizione va intesa nel senso dell’inapplicabilità del principio di rotazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. Diversamente opinando, stridente ed inconciliabile sarebbe il contrasto contenuto nel medesimo paragrafo delle citate Linee Guida laddove è precisato che “Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette di assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”;

Considerato che nel caso di specie si tratta non di un affidamento diretto allo stato puro, bensì di un affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi;

Ritenuto, pertanto, legittimo richiedere al contraente in essere, Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C., di comunicare la propria eventuale disponibilità a mantenere, per il biennio 2020/2021, il prezzo unitario del contratto attuale SMARTCIG ZB72621812, pari ad € 2,45 + IVA;

Preso atto che la suddetta Soc., con mail dell’11.11.2019 (Prot. n. 17486), ha comunicato tale disponibilità, precisando tuttavia di poter mantenere il prezzo sopra citato solo per l’anno 2020, a causa delle oscillazioni del prezzo della cellulosa;

Considerato, pertanto, che il prezzo offerto dalla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. è inferiore a quelli risultanti dalle indagini di mercato esperite;

Visto, inoltre, il Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.06.2014), il quale, all’art. 9 comma 8, prevede che i prezzi di riferimento pubblicati da ANAC, e da quest’ultima aggiornati entro il 1 Ottobre di ogni anno, *“sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli”*;

Richiamata, al riguardo, la Delibera ANAC n. 810 del 18.09.2019 - *“Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014 – Fascicolo USPENDING/13/2019”* – sulla base della quale la Camera, inserendo come parametri quelli corrispondenti alle proprie esigenze (zona, luogo e tempi consegna, quantitativo stimato), è potuta addivenire alla fissazione dei seguenti prezzi unitari (foglio di calcolo allegato alla suddetta Delibera ed acquisito agli atti):



€ 2,57 + IVA senza clausola di revisione periodica;

€ 2,55 + IVA con clausola di revisione periodica;

Preso atto, pertanto, che il prezzo offerto per l'anno 2020 dalla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. – pari ad € 2,45 + IVA – risulta essere inferiore anche ai prezzi di riferimento ANAC;

Considerato che la spesa stimata per l'anno 2020, calcolata in base al consumo annuo stimato di n. 860 risme, è pari ad € 2.107,00 + IVA, per un totale di € 2.570,54;

Richiamato l'art. 34 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale *“Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

Visto il Decreto Ministero Ambiente del 04/04/2013, che prevede, sia per la carta vergine (art. 5) che per la carta riciclata (art. 4), i seguenti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi), alternativi l'uno rispetto all'altro:

Etichetta: Ecolabel Europeo

Etichetta: Der Blaue Engel

Marchio: FSC (oppure PEFC);

Autodichiarazione di conformità alla norma ISO 14021;

Altre etichette ISO Tipo I

Ritenuto, pertanto, opportuno che la Camera si riservi di verificare la conformità del prodotto fornito ai suddetti criteri;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

Considerato, tuttavia, che la spesa da sostenere è inferiore ad € 5.000,00, e quindi la Camera, in base all'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/18 (Legge di Bilancio 2019)- è esonerata dal predetto obbligo;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il *“Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia”*, approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018;

Considerato che, in base all’art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato (*appalti di importo inferiore ad € 5.000,00*), la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC, estratte in data 11.11.2019, non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 09.02.2020 (Prot. n. 16488 del 22.10.2019);
- è stata acquisita – al Prot. N. 17523 del 12.11.2019 - l’autodichiarazione dei requisiti;
- a seguito di Determina Dirigenziale n. 100 del 14.05.2019, con la quale è stata disposta la verifica a campione dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, è stata accertata la regolarità della suddetta Società, come di seguito indicato:

Agenzia Entrate: Prot. n. 7031 del 29.05.2019

Carichi Pendenti: Prot. 7227 del 04.06.2019

Casellario: Prot. 16417 del 21.10.2019

Direzione Lavoro: Prot. 7696 del 12.06.2019

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. la fornitura in oggetto;

Visti l’art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina ANAC n. 556 del 31.05.2017, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG Z072A93314;
- i dati della tracciabilità verranno acquisiti successivamente

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che le n. 2 Società sopra citate non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 210,70 (ossia il 10% dell'importo netto stimato dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena;

Considerato che né il Responsabile del Procedimento né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile della presente procedura;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. BEVILACQUA GIACOMO SAS DI BEVILACQUA CARLOTTA E GIOVANNI E C. - con sede a Viterbo in Strada Tuscanese Km. 3,400, C.F./P.IVA 00752860569 - la "Fornitura di carta A4 per l'anno 2020 SMARTCIG NUM Z072A93314, al costo unitario di € 2,45 + IVA, e quindi al prezzo complessivo stimato di € 2.107,00 + IVA, per un totale di € 2.570,54, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 17486 dell' 11.11.2019;

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento, richiedendo i dati della tracciabilità ex Legge 136/2010;

Di quantificare in complessivi € 2.570,54 la spesa necessaria alla fornitura in oggetto;

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all'annualità di valenza contrattuale;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 210,70 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."